



PROVINCIA DI IMPERIA

C.F. 00247260086

**CONTRATTO DI
AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE OMOGENEO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

Con la presente scrittura privata

TRA

PROVINCIA DI IMPERIA, in persona della **Dott.ssa Rosa PUGLIA**, nata a il, C.F., Dirigente del Settore Segreteria Generale – Servizio T.P.L. della Provincia di Imperia, in nome e nell'interesse della quale agisce ai sensi del vigente Statuto Provinciale;

E

RIVIERA TRASPORTI S.P.A., avente sede in IMPERIA, Via Nazionale n.365, P.IVA 00142950088, in persona del Presidente del C.d.A. **Avv. Maurizio TEMESIO**, nato a il, C.F., domiciliato per la carica a Imperia come risulta dai documenti conservati in atti di questo Ente, di seguito definiti anche “Parte”, al singolare, o, collettivamente “Parti”.

VISTI

- l'art. 5, comma 2 del Regolamento CE n. 1370/2007;
- l'art. 4 *bis* del D.L. 78/2009;
- gli artt. 7 e 9 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33
- l'art. 6, commi 1, 2 e 3 D.Lgs. 201/2022;
- gli artt. 17 e 32 D.Lgs. 201/2022;

RICHIAMATI

- l'art. 7, commi 2 e 3 D.Lgs. 36/2023;
- la Delibera ART 154/2019;
- l'Atto di regolazione recante “*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*”, allegato alla Delibera ART 53/2024;

DATO ATTO CHE

- La Provincia di Imperia e tutti i Comuni dell'ATO della Provincia, oltre al Comune di Andora, hanno approvato apposito “*Accordo di Programma 2025-2034 per la determinazione dei*

livelli di quantità e standard di qualità del servizio di trasporto pubblico locale nel Bacino I” ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità previste dall’art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- Riviera Trasporti S.p.A. (d’ora innanzi anche “RT”, “**Riviera Trasporti**” o “**Gestore**”), è società partecipata al 99,917% dalla Provincia di Imperia, al 0,039% dal Comune di Ventimiglia, al 0,022% dal Comune di Imperia e al 0,022% dal Comune di Sanremo, che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale (d’ora innanzi anche “TPL”) su gomma per l’ATO di Imperia in virtù del contratto stipulato con la Provincia di Imperia, comprensivo di linee urbane ed extraurbane salvi minimi sconfinamenti sul territorio della Provincia di Savona (capolinea costiera ad Andora e ad Albenga per la linea della bassa Valle Arroscia-Centa), per un bacino d’utenza pari a circa 217.000 abitanti per il periodo 01/10/2002 – 31/12/2007 più volte prorogato ed esteso fino al 31/03/2022 con delibera del Consiglio Provinciale n. 60 del 19/12/2017;
- Riviera Trasporti versava in uno stato di criticità aziendale che ha comportato la necessità di formulare istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, cd. Legge fallimentare (L.F.), alla quale è stata ammessa con Decreto del Tribunale di Imperia 07/10/2021;
- la Provincia di Imperia, nella qualità di Ente titolare delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale su gomma per il territorio provinciale, con Deliberazione del Consiglio provinciale 20 settembre 2021, n. 34 ha determinato “*tra le diverse possibili modalità di affidamento del servizio TPL consentite dalla vigente normativa, quella cosiddetta “in house” quale più confacente al pubblico interesse*”, individuando in Riviera Trasporti Spa l’operatore cui affidare il servizio di cui trattasi. A fronte di quanto sopra, infatti, l’affidamento *in house* del servizio poteva essere disposto solo qualora il piano concordatario contemplasse l’effettiva possibilità di risanare la situazione patrimoniale della società e il conseguimento della continuità aziendale, con economicità della gestione e si affiancasse ad un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di Regolazione di settore (ART) e comunicato alla Corte dei Conti, che contemplasse il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni;
- la decisione di procedere con un affidamento in house nei confronti di RT è stata oggetto di avviso di pre-informazione ex art. 7, par. 2 Reg. CE/1370/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2021-180558 e approvato con Determina Dirigenziale n. 821 del 25/11/2021;
- al fine di garantire il risanamento della Società, in data 28/03/2022, RT ha depositato il piano concordatario e la documentazione prevista dalla Legge fallimentare, a cui poi ha fatto seguito, in data 03/08/2023, l’omologa del concordato preventivo da parte del Tribunale di Imperia, che avrà scadenza il prossimo 02/08/2026;
- nelle more della procedura per l’affidamento in house, Riviera Trasporti ha continuato a gestire il servizio di TPL su gomma per l’ATO di Imperia, dal 31/03/2022 al 30/06/2025, in forza dell’affidamento diretto in via d’urgenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5, paragrafo 5, Reg. CE/1370/2007 e Comunicazione 2003/C222/01, disposto dapprima con Decreto del Presidente n. 43 del 30/03/2022 e successivamente prorogato con Determine dirigenziali n. 986 del 29/12/2023 e n. 893 del 26/06/2024;
- la Provincia di Imperia in data 01/10/2024 ha nuovamente provveduto alla pubblicazione di un avviso di pre-informazione ex art. 7, par. 2 Reg. CE/1370/2007 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- con delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 24/01/2025, la Provincia di Imperia ha

espresso parere favorevole in ordine alle modifiche apportate allo Statuto di Riviera Trasporti al fine di conformarlo alla disciplina per l'affidamento *in house*;

- con delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 12/02/2025, la Provincia di Imperia ha espresso parere favorevole al Piano industriale 2025-2029 di Riviera Trasporti approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28/01/2025;
- all'esito dell'istruttoria in merito alla sussistenza dei presupposti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, Reg. CE/1370/2007, con Decreto del Presidente n. 16 del 12/03/2025, ha approvato la Relazione di affidamento, Misura 2, Allegato A, Delibera ART 154/2019, per l'affidamento in house a Riviera Trasporti del servizio di trasporto pubblico locale della rete urbana ed extraurbana dell'ambito Territoriale Ottimale ed Omogeneo coincidente con il territorio dell'ente di area vasta di Imperia e ha disposto di procedere con la sua pubblicazione sul sito web istituzionale della Provincia di Imperia contestualmente alla sua trasmissione all'Autorità Regolazione Trasporti ("ART");
- in data 10/04/2025, l'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato ("AGCM") ha reso un parere ai sensi dell'art 21-*bis*, L. 287/1990 contestando l'illegittimità delle proroghe disposte dalla Provincia di Imperia con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 17/06/2024, con Decreto del Presidente della Provincia di Imperia n. 84 del 25/06/2024, con Determina Dirigenziale n. 893 del 26/06/2024, nonché la scelta di procedere con l'affidamento in house;
- in data 30/04/2025, l'ART ha reso alcune osservazioni in ordine alla Relazione di Affidamento trasmessa in data 12/03/2025; in proposito l'Autorità, pur rivenendo delle criticità e delle perplessità, ha definito la scelta del modello in house come coerente, ragionevole e di *"significativa innovazione rispetto all'assetto vigente, in quanto comporta il superamento del precedente sistema di reiterate proroghe del CdS originariamente sottoscritto nel 2002 con RT per la gestione del servizio di TPL in oggetto, [...]"*;
- in data 29/05/2025, la Provincia di Imperia ha riscontrato il parere dell'AGCM sostenendo, conclusivamente, che *"al fine di contemperare l'interesse alla concorrenza con quello dell'immediata prosecuzione del servizio di TPL, la Provincia di Imperia intende procedere con un affidamento in house del servizio di TPL a Riviera Trasporti S.p.A., per la durata di 5 anni, senza facoltà di proroga, compiendo nelle more tutti gli adempimenti necessari per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. Resta, tuttavia, inteso che, nel caso in cui al termine di questo affidamento in house, la concorrenza dovesse risultare carente o assente, la Provincia potrà riservarsi di valutare se procedere per il futuro con un nuovo affidamento in house, essendo quest'ultima modalità ordinaria di affidamento "perfettamente alternativa al ricorso al mercato" (Cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, 15/07/2024, n. 14395)"*;
- in data 03/06/2025, la Provincia di Imperia è stata udita dall'AGCM tramite videoconferenza, durante la quale l'Amministrazione ha ribadito l'impegno di non disporre più affidamenti emergenziali, oltre il 30/06/2025, e di disporre un affidamento in house, per la durata di 5 anni, senza facoltà di proroga, a Riviera Trasporti S.p.A. a partire dal 01/07/2025, compiendo nelle more tutti gli adempimenti necessari per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- in data 06/02/2025 tra la Provincia di Imperia e l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia è stata stipulata una Convenzione (**Ail. 1**) con cui i Comuni hanno conferito una delega, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000, alla Provincia di Imperia, per l'esercizio associato dei servizi e delle relative funzioni amministrative del servizio di trasporto pubblico locale innovativo

(Tpl) a chiamata della Area Interna Arroscia, per la durata di quattro anni (2025, 2026, 2027 e 2028);

- con la suddetta Convenzione, in particolare, è stato previsto che *“il servizio innovativo dovrà comprendere la c.d. rete dei servizi a chiamata oggetto della procedura di affidamento che dovrà essere effettuato dalla Provincia mediante il gestore e dovrà garantire le richieste dell’utenza compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione e la sicurezza stradale nei territori dei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia, ove tale servizio viene richiesto”*;

CONSIDERATO CHE

- con Delibera dell’Assemblea dei Sindaci, n. 9 del 18/06/2025, la Provincia ha espresso parere favorevole in merito all’affidamento "in house providing" del Servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano per l’ATO di Imperia alla società Riviera Trasporti s.p.a.
- con Delibera del Consiglio provinciale n. 43 del 18/06/2025, la Provincia di Imperia ha deliberato:
 1. di approvare la Relazione Illustrativa dell’Affidamento ex Misura 2, punto 2, della delibera ART n. 154/2019;
 2. di approvare la Relazione ex art. 14, commi 2 e 3, D.Lgs. 201/2022;
 3. di procedere all’affidamento in house providing dei servizi di trasporto pubblico locale della rete urbana ed extraurbana della Provincia di Imperia in favore di Riviera Traporti S.p.A., ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, Regolamento (CE) 1370/2007 e degli artt. 17 e 32 d.lgs. 201/2022, per la durata di 5 anni, senza facoltà di proroga, con l’impegno nelle more di procedere con tutti gli adempimenti necessari ai fini dell’espletamento di una procedura di gara;
 4. di procedere all’affidamento in house providing del servizio di trasporto pubblico locale innovativo a chiamata dell’ Area Interna Arroscia, in favore di Riviera Traporti S.p.A., ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, Regolamento (CE) 1370/2007 e degli artt. 17 e 32 d.lgs. 201/2022, per la durata di 4 anni (2025, 2026, 2027 e 2028);
 5. di approvare il presente Schema di contratto di servizio (di tipo “net cost”);
 6. di designare Riviera Trasporti S.p.A. come stazione unica appaltante per l'affidamento, tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, di una quota pari ad almeno il 10% dei servizi di TPL, per un totale di 537.222,80 km, così come individuati dalla Provincia di Imperia, in conformità a quanto previsto dall’art. 4-bis del D.L. 78/2009.
- con Determina Dirigenziale n.1752 del 27/06/2025 del Dirigente ad interim del Settore TPL della Provincia di Imperia è stato disposto di affidare in concessione in regime di “in house providing” i servizi di Trasporto Pubblico Locale della rete urbana ed extraurbana della Provincia di Imperia, comprensivo del servizio di trasporto pubblico locale innovativo a chiamata della Area Interna Valle Arroscia, a Riviera Traporti S.p.a e contestualmente di impegnare la spesa relativa al servizio.
- con il presente Contratto di servizio, le Parti intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l’affidamento per 5 anni a partire dal 1/7/2025, in coerenza con i contenuti dell’Annesso 2, Allegato A, Delibera ART 154/2019;
- è stata acquisita la dichiarazione del Presidente e legale rappresentante di Riviera Trasporti, sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, 445, attestante che la predetta Società è in regola con le disposizioni dell’art. 17 della Legge

12 marzo 1999, n. 68;

Quanto sopra premesso, considerato e richiamato, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

SEZIONE I

- Contenuti tecnico operativi -

Art. 1 – Premesse e Allegati

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio.

Art. 1-bis – Definizioni

1. **Provincia:** la Provincia di Imperia, che affida la gestione del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del Contratto ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lett. c) della l.r. n. 33/2013.
2. **Gestore:** la società RIVIERA TRASPORTI S.P.A. affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto ai sensi dell'art. 5 par. 2, del regolamento (CE) 1370/2007.
3. **Automated Vehicle Monitoring (AVM):** il sistema che consente la localizzazione del veicolo e la gestione ed elaborazione dei dati di esercizio (turni, orari) in abbinamento con i dati di localizzazione.
4. **PEA:** Programma di Esercizio Annuale;
5. **PEFs:** Piano economico finanziario simulato;
6. **CMQ:** Condizioni Minime di Qualità
7. **PAD:** Piano di Accesso al Dato;
8. **KPI:** Key Performance Indicators (Indici di efficienza gestionale)
9. **OE:** Operatore Economico
10. **EA:** Ente Appaltante

Articolo 2 – Ambito Territoriale

1. Ai fini del presente Contratto, l'Ambito Territoriale Ottimale "ATO" del servizio di trasporto pubblico locale della Provincia di Imperia interessa il Bacino I della Provincia di Imperia, secondo quanto previsto dalla L.R. Liguria 33/2013.
2. Il servizio oggetto dell'affidamento si articola in:
 - un servizio urbano che riguarda i Comuni di Imperia, Sanremo, Ventimiglia, Bordighera e Ospedaletti;
 - un servizio extraurbano che si sviluppa su tutto il territorio dell'ATO;
 - un servizio a chiamata (DRT) a servizio del comprensorio della Valle d'Arroschia.

Articolo 3 - Oggetto

1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra la Provincia di Imperia e il Gestore relativamente:
 - a) all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di persone dell'ATO omogeneo della Provincia di Imperia, a seguito dell'affidamento in house;
 - b) all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale innovativo a chiamata della Area Interna Arroschia, così come previsto dalla Convenzione di cui all'**Art. 1**.
2. Il servizio di trasporto pubblico locale di persone, di cui al precedente comma, dovrà essere esercito dalla Società secondo il Programma di Esercizio di cui all'**Art. 2** e comprendere la programmazione e la realizzazione di tutte le attività connesse ed accessorie all'esercizio.
3. Il Programma di Esercizio sviluppa una produzione chilometrica annua per il servizio urbano

pari a 1.520.622 vett*km/anno; il Programma di Esercizio sviluppa, inoltre, una produzione chilometrica annua per il servizio extraurbano pari a 3.851.606 vett*km/anno per un totale di **5.372.228** vett*km/anno, a cui vanno aggiunte le percorrenze relative al servizio di trasporto pubblico a chiamata nell'area interna della Valle Arroscia, remunerato annualmente con le risorse di cui all'art. 7 dell'**AII. 1**.

4. La Provincia può disporre variazioni del Programma di esercizio, in aumento o in diminuzione della percorrenza chilometrica annua, senza necessità di apportare modifiche al presente Contratto, sino al 10% del totale dei chilometri di cui all'art. 3, terzo comma, nonché variazioni - in accordo con il Gestore – in ordine alle relative modalità di svolgimento del servizio, secondo le modalità dall'**AII. 3**. La Provincia concorderà con la Società i relativi dettagli operativi e i tempi di entrata a regime delle modificazioni.

L'eventuale incremento e/o diminuzione della percorrenza chilometrica verrà disposta nei modi e limiti previsti dall'**AII. 3**.

5. E' attribuita al Gestore la titolarità dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio secondo le modalità di cui al successivo art. 18 (cd. affidamento *net cost*), nonché dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale.

6. A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico, la Provincia di Imperia corrisponderà al Gestore i corrispettivi, nella misura e secondo le modalità indicate nel successivo art. 16.

7. Ai sensi dell'art. 27, comma 8sexies, DL 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, il Gestore deve indicare nella Carta dei Servizi e nel proprio sito internet istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.

8. Al fine di garantire la continuità del servizio, nella produzione chilometrica di cui al comma 3 del presente articolo sono inclusi i km che, al termine degli approfondimenti istruttori necessari ad individuare la soluzione più idonea per l'applicazione della richiamata disciplina, sotto il profilo dell'organizzazione e dell'economicità dell'intero servizio, saranno affidati con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 4bis, D.L. 78/2009, inserito in sede di conversione dalla L. 102/2009, che non potranno essere inferiori al 10% delle percorrenze contrattuali e cioè 537.222,80 vett*km/anno.

9. Il Gestore dichiara di essere perfettamente a conoscenza di quanto indicato nei precedenti commi 7 e 8 e delle conseguenze sull'oggetto e più in generale sulla disciplina prevista dal presente Contratto, rinunciando fin d'ora a sollevare eccezioni e riserve.

Articolo 4 – Durata

1. La durata è determinata nel rispetto dei termini massimi previsti dalle norme di riferimento (art. 4, par. 3 e 4, Reg. CE/1370/2007; art. 19, D.Lgs. 201/2022) e individuata in relazione ai rischi allocati in capo alle parti contrattuali (descritti nella matrice dei rischi di cui all'**AII. 9**) e agli investimenti previsti dal presente Contratto (descritti nel Piano Industriale del Gestore e recepiti nel PEF, **AII. 5**) al fine di consentirne il recupero in funzione delle relative modalità di ammortamento adottate.

2. Il presente Contratto disciplina l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico per la durata di cinque anni a decorrere dal 1.7.2025 senza facoltà di proroga/rinnovo;

3. Nelle more del periodo di “stand still”, trattandosi di servizi essenziali, si procederà alla consegna anticipata al fine di evitare l'interruzione del servizio in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe grave danno all'interesse pubblico e grave

disservizio per l'utenza.

Articolo 5 – Il Responsabile dell'Esercizio

1. Il Gestore deve nominare il Responsabile dell'esercizio che, in qualità di suo rappresentante presso gli organi della Provincia, risponde dell'efficienza del servizio, della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, il Responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute nel presente Contratto, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della Motorizzazione civile per la Provincia di Imperia, competente per territorio e della Regione, secondo le rispettive attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio.

2. La Provincia ha il diritto di esigere il cambiamento del Responsabile dell'esercizio e del personale dell'affidatario per incapacità o grave negligenza. Il Gestore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella esecuzione dei servizi.

3. Restano ferme le responsabilità del Gestore e degli Amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.

4. Il Responsabile dell'esercizio deve essere reperibile nei periodi di erogazione del servizio. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Gestore deve provvedere tempestivamente a nominare un sostituto, in possesso dei titoli richiesti dalla legge, dandone immediata comunicazione alla Provincia.

Articolo 6 – Il controllo tecnico, contabile e amministrativo e la gestione

1. La Provincia, conformemente all'art. 6, comma 3 D.Lgs. 201/2022, esercita le funzioni di vigilanza, di controllo e di gestione, assicurandone la separazione.

2. Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è individuato il Responsabile del procedimento nella persona della Dirigente del Settore TPL - Ufficio Controllo e Gestione.

La Provincia nomina un Direttore dell'Esecuzione del Contratto il quale provvede alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione da parte del Gestore, in conformità ai documenti contrattuali.

3. Per le funzioni di vigilanza e controllo, la Provincia può individuare ulteriori soggetti incaricati delle suddette funzioni.

4. Il Responsabile del procedimento e gli incaricati della Provincia con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. Il Gestore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al punto precedente, consentendo l'accesso agli autoveicoli e agli impianti, nonché alla documentazione contabile, ai bilanci aziendali ed alla documentazione del Gestore relativa alla gestione del servizio oggetto del presente Contratto.

5. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dal Gestore o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità del Gestore o del personale stesso.

6. Nel caso in cui la Provincia provveda alla costituzione dell'Agenzia di Mobilità di cui all'art. 7 comma 1 lett. c) della L.R. n. 33/2013, la medesima subentrerà automaticamente nel presente Contratto per la residua durata del medesimo; in tal caso, ogni riferimento alla "Provincia", in qualità di Parte del presente Contratto, si intenderà riferito all'Agenzia.

7. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore acconsente al subentro di cui al comma precedente, rinunciando fin d'ora a sollevare qualsiasi riserva o eccezione.

8. Il Gestore, in conformità con la normativa vigente, avrà l'obbligo di redigere tutta la documentazione afferente alla contabilità regolatoria, tenuto conto degli **All. 7** e **All. 6**.

Articolo 7 – Programma di esercizio

1. Il Gestore si impegna a realizzare i servizi di trasporto pubblico locale affidati, secondo il Programma di esercizio descritto nell'**All. 2**, e nel rispetto delle Condizioni Minime di Qualità di cui all'**All. 4**.

2. In generale il Programma di esercizio deve indicare:

Descrizione di ogni linea includente:

- Numero linea;
- Tipo di mezzo impiegato e capienza;
- Vetture*km annui;
- Posti*km offerti annui;
- Ore annue di servizio commerciale;
- Numero corse annue;
- Orario invernale feriale scolastico e non scolastico e festivo con codifica delle corse (**All. 24**);
- Orario estivo feriale e festivo con codifica delle corse (**All. 25**);

3. Il numero complessivo dei chilometri/anno previsto nel Programma di esercizio è pari a **5.372.228 vett*km/anno**.

4. La produzione annua va aumentata di una quota di servizio (pari presuntivamente a **50.000 vett*km/anno**) di trasporto pubblico locale “a chiamata” riferibile al servizio di trasporto pubblico innovativo su gomma nell'area interna della Valle Arroschia per la durata del contratto relativo a questo servizio.

5. Frequenze, orari e percorsi descritti nel Programma di esercizio e nei successivi aggiornamenti non potranno essere modificati dal Gestore senza la preventiva autorizzazione della Provincia.

6. La Provincia provvederà con proprio atto ad approvare le modifiche al Programma di esercizio allegato al presente atto.

7. La mancata effettuazione del servizio a seguito di cause diverse da quelle indicate nei successivi artt. 9 e 10, è da intendersi come riduzione di affidabilità del servizio e comporta l'applicazione di cui all'art 26 relativo alle penali contrattuali nonché delle misure appositamente previste all'**All. 8**.

8. In tutti i casi disciplinati dai successivi artt. 9 e 10, il Gestore deve assicurare un'adeguata e tempestiva informazione alla clientela e alla Provincia.

Articolo 8 - Modalità di esercizio

1. Il Responsabile dell'esercizio del Gestore dispone, sotto la sua completa responsabilità, l'impiego degli autobus sulle linee e sui percorsi secondo le indicazioni del Programma di esercizio.

2. La persistenza dell'idoneità dei percorsi e delle fermate e la garanzia del rispetto delle velocità massime consentite dal Codice della Strada devono essere costantemente verificate dal Responsabile dell'esercizio sul quale grava inoltre l'obbligo di segnalare alla Provincia qualunque

motivo di turbativa per la sicurezza e per la regolarità dell'esercizio prendendo, in casi di particolare gravità, iniziative personali inerenti il trasporto dei passeggeri (tracciato alternativo, trasbordo, tipo di mezzo da impiegare ecc.), al fine di rendere sicuro il trasporto; tali iniziative devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia.

3. La Provincia, in qualunque momento, può chiedere di modificare i percorsi qualora ritenga che non siano più idonei per ragioni di sicurezza, previa consultazione con il Responsabile dell'esercizio del Gestore.

4. L'autorizzazione all'apertura di nuove corse o alla variazione del Programma di esercizio è di competenza della Provincia ed è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali, volte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni affinché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

5. All'espletamento delle verifiche e prove funzionali suddette provvedono i competenti uffici della Provincia con la partecipazione del Responsabile dell'esercizio del Gestore o suo delegato. Gli accertamenti di cui trattasi sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.

6. La variazione del percorso nell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico effettuati su strada senza l'autorizzazione di cui al precedente comma 4, fatte salve le variazioni per le cause di forza maggiore di cui all' art. 9, è soggetta all'applicazione delle penali di cui all'art. 26.

7. Il Gestore ha l'obbligo di effettuare la fermata, su richiesta dell'utente, a tutte le fermate indicate nell'orario al pubblico ed a quelle non espressamente indicate nell'orario ma regolarmente autorizzate e segnalate.

8. Nei casi di cui al presente articolo, il Gestore non potrà far valere l'eventuale eccessiva onerosità derivante dalla riprogrammazione o chiedere la revisione del PEF.

Articolo 9 – Modifiche temporanee al servizio o soppressioni

1. Le condizioni di esercizio delle linee di trasporto pubblico di persone possono essere modificate per esigenze di pubblico interesse a semplice richiesta della Provincia, sentito il Gestore, e valutate le eventuali esigenze dello stesso. Per modifiche alle condizioni di esercizio si intende:

- istituzione, soppressione o modifica di servizi/linee e/o di fermate, per esigenze di pubblica utilità, ancorché connesse alla sperimentazione di nuovi servizi e/o nuove linee, in relazione alle modalità di esercizio sia tradizionali (a orario o frequenza) sia innovative o particolari (ad esempio, servizi a chiamata);
- ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea.

2. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per nessun motivo.

3. Sono consentite autonomamente da parte del Gestore temporanee modifiche al Programma di esercizio nei seguenti casi:

- motivi di ordine, sicurezza e salute pubblica o legati alla viabilità nei casi disposti dalle autorità competenti o legati a congestione della viabilità pubblica;
- eventi fortuiti o accidentali (calamità naturali, terremoti, allagamenti, frane e simili) e comunque eventi non evitabili con l'applicazione della normale diligenza. Ai fini del presente comma, per eventi fortuiti o accidentali si intendono eventi straordinari e imprevedibili non imputabili o riferibili al Gestore, sempre che tali eventi non possano essere evitati con il massimo sforzo esigibile per prevenirne l'insorgere e/o impedirne o comunque rimuoverne tempestivamente le conseguenze.

4. Tali modifiche possono contemplare incrementi, riduzioni e temporanea interruzione del servizio, nonché qualunque variazione al Programma di esercizio. Il Gestore attua la messa in

esercizio delle modifiche di cui al presente comma, impegnandosi a rispettare anche quanto previsto all'interno dell'**Ail. 22**, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia, sino a quando la Provincia non disponga altrimenti oppure sino al cessare delle condizioni che hanno motivato le modifiche.

5. Il Gestore ha l'obbligo di comunicare alla Provincia gli atti e i fatti di cui venga a conoscenza che possano comportare una prevedibile e significativa variazione delle esigenze dell'utenza, delle corse necessarie e dai quali possa derivare una variazione del monte vetture*Km dato in concessione.

6. Il Gestore si impegna con modalità appropriate ad assicurare la continuità del servizio contenendo al massimo le temporanee interruzioni o variazioni del servizio, anche ricorrendo a modalità sostitutive di esercizio, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia, informando tempestivamente l'utenza e in ogni caso assicurando nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio.

7. Se gli eventi di cui al comma 3 determinano variazioni al Programma di esercizio, ai fini della quantificazione del corrispettivo dovuto si rinvia a quanto previsto nell'**Ail. 9**.

8. Nel caso di intervenuto potenziamento del servizio, la Provincia, prima di procedere all'erogazione dei corrispettivi ai sensi del comma precedente, si riserva di verificarne, anche a posteriori, l'effettiva necessità.

9. Nel caso delle modifiche di cui ai commi precedenti, ai fini dell'adeguamento dell'ammontare dei corrispettivi, sono dettagliatamente contabilizzate tutte le percorrenze incrementali e decrementali causate dai suddetti o da altri eventi. Tali contabilizzazioni dovranno risultare dai report di cui all'**Ail. 7**.

10. In caso di sciopero, il Gestore garantisce l'erogazione della quantità di servizio minima prevista all'**Ail. 10** individuata in accordo tra il Gestore e le organizzazioni sindacali, sentita la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, secondo quanto disposto dalla l. 146/1990 e s.m.i. La parziale o mancata erogazione dei servizi minimi garantiti di cui all'**Ail. 10** è da intendersi come riduzione di affidabilità del servizio e comporta l'applicazione delle penali previste all'**Ail. 8**.

11. Il Gestore è, altresì, tenuto a norma dell'art. 2 comma 2, ultimo periodo della Legge 146/90, a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco delle fasce orarie in cui saranno comunque garantiti i servizi in caso di sciopero. In caso di proclamazione dello sciopero, il Gestore garantisce, altresì, la specifica comunicazione alla Provincia e all'utenza, con un preavviso non inferiore a 5 giorni naturali consecutivi antecedenti la data prevista per l'astensione dal lavoro e sino alla conclusione della stessa.

12. Le corse di rinforzo effettuate in via temporanea al fine di contenere i livelli di affollamento dei mezzi entro i limiti di sicurezza dovranno avvenire in conformità a quanto previsto nella Carta di circolazione e all'**Ail 4**.

13. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste nel presente articolo, la Provincia, ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 33, attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, anche avvalendosi di altre imprese, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

14. Tutte le variazioni o interruzioni del servizio devono essere riepilogate secondo le modalità previste nel sistema di monitoraggio di cui all'**Ail. 7**.

15. In nessun caso il Gestore potrà interrompere il servizio ai sensi degli artt. 1460 e 1461 del Codice Civile.

16. La Provincia si riserva di chiedere al Gestore la realizzazione di servizi di trasporto pubblico locale in occasione di eventi/manifestazioni e/o eventi particolari a carattere turistico, sportivo,

culturale o sociale e/o legati a esigenze di mobilità studentesca quali, a titolo esemplificativo, il trasporto studenti alle palestre, senza necessità di varianti contrattuali; tali servizi saranno remunerati, facendo riferimento al costo chilometrico risultante dal PEF (costi) e dal PEA (percorrenze) vigenti.

Articolo 10 -Modifiche permanenti alle condizioni di esercizio

1. Le condizioni di esercizio delle linee di trasporto pubblico di persone possono essere modificate in via permanente per esigenze di pubblico interesse a semplice richiesta della Provincia, sentito il Gestore.

2. Le modifiche alle condizioni di esercizio potranno inoltre essere richieste da Provincia e dal Gestore nei seguenti casi:

- evidenza di modifiche della domanda che derivino dai rilievi di utilizzo dei servizi o da analisi specifiche o da richieste motivate degli Enti Locali, che implicino una variazione delle percorrenze oltre la soglia di flessibilità di cui al precedente art. 3 c.4 o una modifica della tipologia di servizio reso (ad esempio adozione di servizi a chiamata anziché ad orario);
- modifica dei parametri economici di esercizio dovuta a cause non dipendenti dalla volontà delle parti che mutino in maniera significativa il PEF contrattuale (come da **All 6**);
- mutamenti significativi delle condizioni di esercizio (a mero titolo di esempio quali introduzione di innovazioni tecnologiche, eventi naturali estremi, ecc.) che implicino la modifica delle condizioni minime di qualità.

3. In ogni caso le modalità di modifica del Programma di Esercizio sono riportate all'**All. 3**.

Articolo 11 - Responsabilità

1. Il Gestore si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Amministrazione provinciale, inerente la gestione e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto.

2. Il Gestore, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia, nonché tutte le altre contenute nel presente Contratto di Servizio.

3. Il Gestore, per l'intera durata del Contratto, avrà l'obbligo di tenere indenni da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile all'esercizio del Servizio Regione ed Enti locali sottoscrittore dell'Accordo di programma 2025/2034, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 24/01/2025.

Articolo 12 - Parco Mezzi

1. Il Gestore ha l'obbligo di svolgere il servizio con mezzi in quantità e tipologia adeguata a garantire il rispetto del programma di esercizio e con l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

2. L'elenco del materiale rotabile da utilizzare nell'espletamento del servizio è indicato nell'**All. 11** aggiornato all'inizio di ogni annualità con le modifiche intervenute nell'anno precedente. Ogni aggiornamento dell'**All. 11** è numerato in modo progressivo aggiungendo l'estensione "anno di riferimento" al nome dell'allegato stesso (allegato 11_20xx).

3. Nel corso della vigenza contrattuale, il Gestore si impegna a realizzare gli investimenti previsti come da tabella allegata al Piano degli investimenti di cui all'**All. 12**.

4. Il Gestore si impegna a comunicare alla Provincia ogni variazione riguardante la composizione del parco, anche se temporanea, con un preavviso di almeno 48 ore rispetto alla data di immissione

in servizio.

5. I mezzi utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, dovranno essere immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto pubblico di persone.

6. Fermo quanto previsto nell' **All. 4 e 8**, tutti gli autobus di nuova immatricolazione immessi in servizio devono essere dotati di sistemi di bigliettazione elettronica e di sistema AVM secondo quanto previsto dal progetto Regionale SBE, di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda.

7. Il Gestore si impegna a mettere a disposizione il parco mezzi per i necessari adeguamenti tecnologici, in particolare le attrezzature e gli strumenti che costituiscono il sistema AVM e di bigliettazione elettronica. A tal fine, il Gestore si impegna:

- a collaborare con la Provincia e la Regione Liguria in fase di implementazione e avvio del sistema di bigliettazione elettronica e del sistema AVM regionale;
- a fornire la propria disponibilità alla partecipazione a riunioni e tavoli tecnici senza che da ciò possa derivarne impegno economico;
- a mantenere in uso e in efficienza il sistema di bigliettazione elettronica e il sistema AVM ad esso associato a seguito della sua operatività
- a integrare, qualora necessario e con risorse proprie, la dotazione software del sistema per permettere alla Provincia un accesso diretto alle funzioni di sistema da cui desumere i dati di cui agli All. 7 e 14 ed in generale ai fini di monitoraggio in tempo reale dei parametri di servizio.

8. Il parco mezzi deve essere tenuto in perfetto stato di efficienza compresi tutti i sistemi di bordo e le attrezzature e dotazioni presenti; a tal fine, è obbligo del Gestore l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all' **All. 20**, necessari per il mantenimento in perfetto stato di sicurezza ed efficienza dei mezzi utilizzati per l'erogazione del servizio, nel rispetto dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e revisione, nonché l'effettuazione delle attività di pulizia interna ed esterna degli stessi di cui all' **All. 21**, nel rispetto delle CMQ di cui all' **All. 4**.

9. La Provincia, al fine di accertare l'efficienza e lo stato di manutenzione dei mezzi utilizzati per l'erogazione del servizio, si riserva la facoltà di effettuare ispezioni o di partecipare ad apposite verifiche tecniche, anche senza preavviso, atte a verificare la composizione del parco mezzi e il suo stato di efficienza. Il Gestore è tenuto ad assicurare il libero accesso agli impianti di pulizia e sui mezzi di trasporto oggetto delle verifiche e dei controlli da parte del personale ispettivo all'uopo incaricato dalla Provincia.

10. Il Gestore dovrà garantire la chiara identificabilità del mezzo in servizio, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti.

Articolo 13 - Beni funzionali all'erogazione del servizio

1. Il Gestore deve dotarsi dei beni immobili, degli impianti e delle attrezzature funzionali all'erogazione del servizio, con una dislocazione territoriale tale da ridurre quanto più possibile le percorrenze a vuoto.

2. Le dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio sono elencate nell' **All. 13**. L' **All. 13** è aggiornato all'inizio di ogni annualità con le modifiche intervenute nell'anno precedente. Ogni aggiornamento dell' **All. 13** è numerato in modo progressivo aggiungendo l'estensione "anno di riferimento" al nome dell'allegato stesso (allegato 13_20xx).

3. È a carico del Gestore l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il mantenimento in perfetto stato di efficienza dei beni di cui al precedente comma 1.

4. Al fine di accertare l'efficienza e lo stato di manutenzione dei beni strumentali per svolgere il servizio, la Provincia si riserva la facoltà di svolgere ispezioni o a partecipare ad apposite verifiche tecniche, eventualmente accompagnata dal personale del Gestore.

Articolo 14 – Rendicontazione dei servizi e obblighi di informazione all'Amministrazione

1. La rendicontazione dei servizi prevede l'elaborazione da parte dell'Azienda di differenti report così come specificato all'All. 7 "Attività di Monitoraggio" ai fini del monitoraggio dell'andamento del servizio, degli indicatori economici e della domanda. Inoltre prevede l'invio delle informazioni mirate a fornire le informazioni relative al rispetto delle CMQ contenute nell'All. 4 "Condizioni Minime di Qualità" con le modalità e la cadenza riportate nell'allegato stesso. Dovrà infine rendere disponibili alla Provincia e pubblicare per uso di terzi i dati riportati nell'All. 14 "Piano di Accesso ai Dati" nei formati e con le modalità ivi riportate. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo e per l'ultimo anno, entro 30 giorni dalla scadenza, il Gestore deve presentare alla Provincia il consuntivo del servizio erogato, affinché la Provincia possa corrispondere il corrispettivo subordinatamente alla valorizzazione delle eventuali penali applicate nel periodo di riferimento.

2. L'elaborazione dei rapporti previsti nei detti allegati sarà responsabilità dell'Azienda. L'Azienda dovrà utilizzare prioritariamente i dati provenienti dal sistema AVM, una volta operativo, per la certificazione del servizio e per tutti quei dati che possano essere forniti dal sistema stesso.

3. La Provincia potrà comunque accedere direttamente ai dati provenienti dal sistema AVM, una volta operativo, secondo le procedure che saranno messe a punto nell'ambito del progetto regionale di Bigliettazione Elettronica. L'Azienda si impegna a realizzare a proprie spese eventuali integrazioni che rendano possibile l'accesso da parte di Provincia, attraverso apposita applicazione web, al sistema SBE/AVM a fini di monitoraggio e rendicontazione.

4. La Provincia, direttamente o tramite soggetti terzi ufficialmente incaricati, può in ogni momento effettuare rilevazioni per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per agevolare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette rilevazioni, il Gestore si impegna a concedere la libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico al personale incaricato dalla Provincia, munito di apposito documento di riconoscimento.

5. La Provincia ha facoltà di convocare il Gestore per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti in tema di miglioramento della qualità dei servizi e di richiedere tutte le azioni correttive ritenute necessarie.

6. Oltre alle informazioni riportate nei menzionati allegati, IA sarà tenuta a fornire a EA le informazioni così sintetizzabili, senza obbligo di esaustività:

- dati e informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dal Contratto;
- informazioni/comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio;
- comunicazione immediata all'Amministrazione degli incidenti con danni alle persone; trasmissione, entro cinque giorni dall'evento, dei rapporti sugli eventuali incidenti con danni alle cose;
- comunicazione del calendario delle rilevazioni del monitoraggio dell'utenza 30 giorni prima dell'effettuazione e comunicazione dell'esito del suddetto monitoraggio;
- trasmissione agli uffici della Provincia dell'autocertificazione relativa all'avvenuto pagamento degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e fiscali; i pagamenti dei servizi resi sono subordinati all'acquisizione delle suddette certificazioni;

- copia del contratto collettivo integrativo aziendale eventualmente sottoscritto.
- dati e informazioni, entro i tempi prestabiliti, sull'attività aziendale, su supporto cartaceo o informatico, richiesti dalla Regione Liguria o da altri Enti;
- esibizione degli ordini di servizio interni per la gestione del servizio;
- informazione, su richiesta anche telefonica o per posta elettronica certificata della Provincia, dei numeri delle targhe e/o delle matricole degli autobus che hanno effettuato tutte le corse o determinate corse, a seconda della richiesta, nel periodo considerato. Le informazioni devono essere fornite al massimo entro 7 giorni, anche con procedura informatizzata;
- informazione preventiva sui numeri delle targhe degli autobus che, per qualunque motivo, hanno subito un fermo prolungato (prevedibilmente superiore a 15 giorni) o dismessi dal servizio.

7. Il Gestore è tenuto a comunicare sistematicamente alla Provincia le segnalazioni ed i reclami prevenuti, anche su supporto informatico digitabile, con formati compatibili alle esigenze della stessa.

8. Il Gestore ha l'obbligo di rendere disponibili i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter) D.Lgs. 82/2005, nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

9. Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal Responsabile dell'esercizio, che ne certifica la veridicità.

10. La Provincia non è tenuta a corrispondere dei corrispettivi di cui al successivo art. 16, qualora non sia possibile determinare, basandosi sui dati certi della contabilità, ed a causa del mancato o erroneo inoltro dei dati di cui ai commi precedenti, l'importo dei costi imputabili all'attività di impresa del Gestore e le entrate corrispondenti nell'ambito dell'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico.

Articolo 15 - Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto

1. Il Gestore si impegna a consegnare alla Provincia, almeno 12 mesi prima della scadenza del presente Contratto:

- l'elenco del parco mezzi con l'indicazione di tutte le informazioni che saranno richieste dall'Ente affidante comprendenti almeno quelle di cui all'**All. 11**;
- l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali necessari all'erogazione del servizio con l'indicazione di tutte le informazioni che saranno richieste dall'Ente affidante comprendenti almeno quelle di cui all'**All. 13**;
- l'elenco degli altri beni immobili e mobili funzionali all'esercizio del servizio che il Gestore intende mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario, in relazione ai quali quest'ultimo ha diritto di prelazione con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento, del relativo valore e delle modalità di cessione;
- l'elenco del personale dipendente del Gestore preposto all'esercizio dei servizi del programma di esercizio vigente di cui all'**All. 15**.

2. L'elenco di ogni altra eventuale obbligazione connessa all'esercizio del Contratto è gravata da vincoli di legge che ne impongano il subentro al nuovo affidatario.

3. Ogni altra informazione ritenuta necessaria o utile dalla Provincia ai fini del regolare espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, anche derivante da successive modifiche della normativa applicabile alla fattispecie in oggetto.

4. In caso di mancata trasmissione della documentazione sopraelencata, la Provincia sospenderà l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre 45 giorni, il corrispettivo sospeso sarà introitato dalla Provincia a titolo di penale ai sensi del successivo art. 26.

5. Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione anticipata dello stesso, tutti i veicoli che rispondano ai requisiti ambientali e di anzianità definiti dal futuro Ente affidante dei servizi di TPL dell'Ambito imperiese, saranno qualificati "beni indispensabili" e perciò dovranno essere venduti al nuovo Gestore dei servizi. Il prezzo sarà calcolato con il metodo stabilito dalle norme/regolamenti statali e regionali in allora vigenti.

6. Il Gestore si impegna a rendere disponibili in regolare stato di manutenzione tutti i veicoli adibiti al servizio di TPL dell'Ambito imperiese, oggetto di contribuzione pubblica e il cui contributo non sia stato ancora completamente ammortizzato secondo le tempistiche previste dalla normativa in vigore. Il Gestore si impegna altresì a prevedere nei contratti di fornitura, noleggio o leasing relativi ai veicoli, che il futuro gestore possa subentrare alle stesse condizioni concordate nei relativi contratti.

7. Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione anticipata dello stesso, tutti i beni che rispondano ai requisiti di indispensabilità/essenzialità definiti dal futuro Ente affidante dei servizi di TPL dell'Ambito imperiese, saranno qualificati "beni indispensabili/essenziali" e perciò dovranno essere resi disponibili al nuovo gestore dei servizi. La valorizzazione di tali beni sarà definita con il metodo stabilito dalle norme/regolamenti statali e regionali in allora vigenti.

8. Il Gestore si impegna a rendere disponibili in regolare stato di manutenzione tutti i beni adibiti al servizio di TPL dell'Ambito imperiese, oggetto di contribuzione pubblica e il cui contributo non sia ancora completamente ammortizzato secondo le tempistiche previste dalla normativa in vigore. Il Gestore si impegna altresì a prevedere nei contratti di fornitura di tali beni che il futuro gestore possa subentrare alle stesse condizioni concordate nei relativi contratti.

Articolo 16 - Corrispettivi

SEZIONE II

- Contenuti economici -

1. La Provincia corrisponde al Gestore, quale controprestazione per l'erogazione dei servizi e l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Contratto, un corrispettivo annuo invariato per tutta la durata del contratto di € 14.362.305,00 pari a € 2,673 €/vett*km.

2. Il corrispettivo contrattuale compensa tutti gli obblighi di servizio e tutte le prestazioni del Gestore anche se non espressamente richiamate nel Contratto, comunque necessarie alla corretta esecuzione dei servizi.

3. Il corrispettivo di cui al comma 1 potrà subire delle variazioni o a causa di eventi imprevisi e imprevedibili che giustifichino una revisione del PEF o in forza di variazioni al Programma di Esercizio (vedasi All. 3 e All. 6).

Articolo 17 - Modalità e tempi di pagamento

1. I corrispettivi di cui all'articolo 16 saranno pagati con acconti mensili, pari al 90% di 1/12 del valore del corrispettivo annuale. L'acconto sarà fatturato a decorrere dal primo giorno del mese di riferimento; la relativa fattura dovrà essere liquidata entro 30 giorni dalla sua ricezione. Il conguaglio annuale sarà fatturato, previo nulla osta, sulla base del Consuntivo annuale del servizio erogato e subordinatamente alla valorizzazione delle eventuali penali applicate nel periodo di riferimento.

2. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi per cause non imputabili al Gestore, sono

riconosciuti gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002.

3. Sui ritardi di pagamento non imputabili alla Provincia non maturano interessi a favore dell'Impresa.

Articolo 18 - Politica tariffaria e misure antievasione

1. I servizi sono svolti applicando le tipologie tariffarie, le gratuità e le agevolazioni di cui all'**All. 16**.

2. Al Gestore spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. La Provincia individua le modalità e i termini di applicazione e revisione delle tariffe che il Gestore si impegna ad osservare nel corso del periodo di validità del Contratto.

3. Il Gestore ha l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione e il funzionamento del sistema tariffario e si impegna ad applicare le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative regionali e le richieste degli Enti Locali competenti.

4. I ricavi tariffari concorrono all'equilibrio economico del Contratto; per tale motivo, il Gestore si impegna ad adottare politiche di marketing per la promozione del TPL e lo sviluppo dei ricavi tariffari;

5. Al fine di assicurare il più efficace contrasto dell'evasione tariffaria, il Gestore può affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti al proprio organico, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dal Gestore che mantiene comunque la responsabilità del corretto svolgimento dell'attività di verifica e che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Gestore e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della l. 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Gli agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

6. Ai sensi dell'art. 48, comma 13 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 s.m.i., le rilevazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulla fermata, possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l'identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell'ordine.

7. Nell'ambito delle proprie politiche commerciali, il Gestore potrà adottare, in accordo con la Provincia e senza ulteriori oneri in capo a quest'ultima, ulteriori tipologie di titoli di viaggio, complementari rispetto a quelle di cui all'**All. 16**, con caratteristiche tali da favorire l'accesso ai servizi da parte di specifici segmenti di utenza.

8. Le misure e gli strumenti che il Gestore dovrà porre in essere, al fine di attuare un effettivo contrasto all'evasione tariffaria, sono contenute nell'**All. 17**, da intendersi qui integralmente richiamato.

Articolo 19 - Matrice dei rischi, misure di mitigazione ed eventuale adeguamento tariffario

1. La Matrice dei rischi di cui all'**All. 9** contiene l'allocazione dei rischi tra le Parti e le misure di mitigazione previste per attenuare l'impatto al verificarsi dell'evento cui è associato il rischio.

2. Annualmente o al termine di ogni periodo regolatorio, la Provincia valuta di concerto con il Gestore, anche nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione di cui al successivo articolo 27, la congruità dei rischi allocati in capo alle Parti, nonché l'eventuale opportunità di provvedere a una revisione delle misure di mitigazione.

3. Ogni modifica alle politiche tariffarie sarà concordata tra EA e IA a seguito di un'attenta valutazione e simulazione degli effetti tariffari, ferma restando la possibilità che il sistema tariffario sia modificato - nel corso della validità del contratto - anche in relazione all'adozione del nuovo sistema di bigliettazione elettronico della Regione Liguria (SBE).

4. L'eventuale adozione di un sistema tariffario che a parità di frequentazione induca minori introiti in misura superiore al 10% degli incassi previsti con il sistema vigente sarà bilanciata da corrispettivi in misura equivalente. Essi, per accordo tra le parti, potranno essere anche inferiori alla differenza riscontrata qualora le politiche adottate incentivino l'utilizzo del TPL e quindi l'aumento di frequentazione

Articolo 20 - Condizioni Minime di Qualità dei servizi, obiettivi di efficacia e efficienza e obiettivi contrattuali di miglioramento

1. Le Condizioni Minime di Qualità, dove sono indicate anche modalità e cadenza di rilievo, riportate all'**Ail. 4** e gli indicatori quantitativi (KPI) riportati all'**Ail. 18** definiscono gli obiettivi di efficacia e di efficienza che il Gestore dovrà perseguire nel corso della durata dell'affidamento.

2. In funzione della cadenza di rilievo prevista saranno valutati in sede congiunta tra Provincia e Gestore eventuali violazioni e saranno applicate le penali previste all'art. 26.

3. Il Gestore nel corso della durata dell'affidamento si impegna peraltro ed eseguire le azioni di miglioramento che sono specificate nell'**Ail. 8**.

Articolo 21- Equilibrio economico- finanziario e rimodulazione del PEF

1. Il PEF e la contabilità regolatoria saranno soggette a verifica annuale che avrà luogo entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale da parte del Gestore. La verifica ha lo scopo di valutare l'adeguatezza del compenso previsto in relazione al servizio erogato e di assumere eventuali decisioni in merito a modifiche al contratto, al PEA e al relativo PEF che si rendessero necessarie.

2. Il processo di analisi e di revisione del PEF, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto previsto all'**Ail. 6**, determinerà l'equilibrio economico-finanziario per il periodo regolatorio esaminato, rilevando eventuali sovracompensazioni o sottocompensazioni e determinando le modalità di recupero delle sovracompensazioni o della revisione della politica tariffaria o del programma di esercizio in caso di sottocompensazioni, come stabilito dalla misura 26 dell'Allegato A della Delibera ART 154/2019 e ss.mm.ii..

Articolo 22 - Politica investimenti per rinnovo del materiale rotabile, per innovazione tecnologica, etc...

1. Il Piano di Investimenti che il Gestore è tenuto a rispettare è riportato nell'**Ail. 12**.

2. Annualmente il gestore potrà proporre modifiche al Piano di Investimenti che saranno esaminate dalla Provincia per l'approvazione.

SEZIONE III

- Contenuti qualitativi -

Articolo 23 - Politica della qualità Carta dei Servizi, modalità di coinvolgimento degli utenti,

informazione all'utenza e diritti minimi degli utenti

1. Il Gestore si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela - con particolare riferimento agli aspetti della regolarità del servizio, di accessibilità (di cui all'**All. 23**), comfort e sicurezza, di pulizia e decoro dei mezzi, di informazione alla clientela, di sostenibilità ambientale - e ad intraprendere azioni finalizzate a elevarne i livelli nel tempo.

2. Il Gestore si impegna ad emanare, a diffondere al pubblico e ad aggiornare annualmente la Carta della Qualità dei Servizi, predisposta in linea con quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 2, comma 461, lettera a) della Legge 244/2007, la Carta della Qualità dei Servizi, redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, dovrà riportare gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni previste nel Contratto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza. Gli impegni assunti dal Gestore nei confronti degli utenti nella Carta della Qualità dei Servizi non potranno in nessun caso essere inferiori rispetto a quelli previsti nel Contratto.

3. La Carta dovrà essere aggiornata entro il 31 dicembre di ciascun anno. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta della Qualità dei Servizi è a carico del Gestore, che vi provvede con apposite pubblicazioni informative, sul sito internet aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno. La Carta dei Servizi sarà pubblicata anche sul sito della Provincia.

4. Al fine di garantire la qualità e l'adeguatezza del servizio, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza si impegnano a monitorare regolarmente:

- il rispetto degli standard qualitativi del servizio;
- il rispetto del programma di esercizio in termini di percorrenze, corse (affidabilità) e orari (puntualità), anche attraverso l'utilizzo di sistemi di georeferenziazione dei mezzi sulle linee (ove esistenti);
- la domanda soddisfatta (con almeno una rilevazione sulla totalità del servizio invernale ed estivo, in assenza di sistemi tecnologici di comprovata efficacia);
- la domanda potenziale (con almeno un'analisi e valutazione basata su indicatori quali-quantitativi delle esigenze di mobilità del territorio);
- reclami, proposte e osservazioni.

5. Il Gestore si impegna ad adottare modalità di informazione all'utenza sufficienti a garantire la capillare ed efficace diffusione di orari e caratteristiche dei servizi offerti, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate, agli orari, alle coincidenze con altre modalità di trasporto, nonché all'ubicazione delle rivendite, come specificato negli **All. 4, 14 e 19**.

6. Inoltre, il Gestore è tenuto a garantire un livello elevato di informazione alla clientela e all'utenza nel rispetto delle CMQ di cui all'**All. 4** e secondo quando indicato nel PAD di cui all'**All. 14**.

7. Il Gestore fornisce informazioni adeguate ai passeggeri per tutta la durata del viaggio. Ove possibile, le informazioni sono fornite, su richiesta, in formato accessibile, con particolare attenzione alle esigenze delle persone disabili e a mobilità ridotta. I passeggeri hanno inoltre diritto a disporre di informazioni appropriate e comprensibili sui diritti previsti dal Regolamento, sia presso le rivendite Aziendali che su internet.

8. A tal fine si precisa che l'organismo nazionale responsabile del controllo sull'applicazione del Regolamento è l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) (D.Lgs. 169 del 2014) con sede in

Via Nizza 230, 10126 Torino Tel. 011 1912550 pec@pec.autorita-trasporti.it.

9. I reclami vanno presentati al Gestore entro 1 mese dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Il Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, notifica al passeggero se il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. In ogni caso, il tempo necessario per fornire una risposta definitiva non supera i 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Articolo 24 – Consultazione delle associazioni dei consumatori

1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 2, comma 461, lettera b) della Legge 244/2007, si impegna a collaborare con la Provincia nelle fasi di consultazione delle associazioni dei consumatori.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 461, lettere c) e d) della Legge 244/2007, la Provincia e il Gestore verificano, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza alle esigenze dell'utenza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel Contratto. Le rappresentanze degli utenti sono altresì coinvolte attivamente nell'attività di monitoraggio della qualità e del servizio.

3. La Provincia convoca, almeno una volta all'anno, una sessione di verifica del funzionamento dei servizi erogati, cui partecipano anche il Gestore e le associazioni dei consumatori. In tale sede si prenderanno in esame i reclami, nonché le osservazioni pervenute e si analizzeranno i risultati forniti dal sistema di monitoraggio.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 461 della Legge 244/2007, le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, potranno essere finanziate a discrezione della Provincia, con un prelievo a carico del Gestore fino ad un massimo di 50.000,00 euro annuo. In tal caso la Provincia provvede a rendicontare le spese sostenute per le attività di monitoraggio e consultazione svolte nell'anno.

Articolo 25 - Monitoraggio dei servizi e delle corse

1. Il Gestore ha l'obbligo di monitorare la qualità attesa e percepita del servizio e delle corse, verificando l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, nonché prestando tutta la collaborazione necessaria ai fini e secondo le modalità previste nell'All. 7.

2. Il Gestore si impegna a realizzare, a proprie spese eventuali integrazioni alla dotazione software che verrà disposta da Regione Liguria, affinché sia possibile per la Provincia di Imperia accedere in tempo reale al monitoraggio del servizio e delle corse.

Articolo 26 - Sistema dei premi e delle penalità – sistema di riduzione/mitigazione delle medesime

Il presente articolo disciplina il sistema di premi e penalità applicabile al Gestore in relazione al rispetto delle Condizioni Minime di Qualità (CMQ) del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, come definite nell'Allegato 4 al presente Contratto e in attuazione della Misura 5 della Delibera ART n. 53/2024. Il sistema si applica a tutti gli indicatori di qualità previsti nel Contratto, sia di tipo binario che quantitativo.

Il monitoraggio degli indicatori di qualità è effettuato nei modi e termini di cui all'art. 14. I dati sono rilevati prioritariamente tramite sistemi AVM, SBE, conta-passeggeri e ispezioni, secondo quanto previsto dagli allegati 4 e 7 e validati congiuntamente da Provincia e Gestore entro il primo trimestre dell'anno successivo. I risultati sono pubblicati secondo quanto previsto all'articolo 14 e all'Allegato 14 (PAD).

Per ciascun indicatore quantitativo, la penalità annua è calcolata secondo la formula:

$$Px = \alpha \times [Pu \times (CMQx - Lx) \times Kx \times Rx]$$

dove:

P_x = penalità annua per l'indicatore x

α = coefficiente di gradualità (1 per tutti gli anni contrattuali)

P_u = importo unitario della penale (€ per unità di scostamento), come definito in Allegato 4bis

CMQ_x = livello minimo richiesto per l'indicatore x

L_x = valore medio annuo conseguito

K_x = coefficiente di mitigazione legato al miglioramento rispetto all'anno precedente

R_x = coefficiente di reiterazione, pari a $1 + 0,05 \times n$, con n = anni consecutivi di non conformità

Per gli indicatori binari, si applica una penalità fissa per ogni violazione accertata secondo quanto riportato in Allegato 4bis.

Il Gestore ha diritto a un premio economico annuo, fino a un massimo del 3% del corrispettivo contrattuale annuo, qualora:

raggiunga o superi i livelli minimi per almeno il 90% degli indicatori monitorati;

dimostri un miglioramento significativo ($\geq 5\%$) su almeno 3 indicatori rispetto all'anno precedente;

realizzi azioni migliorative previste nell'Allegato 8.

Il premio è destinato esclusivamente a investimenti migliorativi del servizio.

Le penalità sono quantificate mensilmente e conguagliate annualmente. Il montante complessivo delle penalità non può superare il 10% del corrispettivo contrattuale annuo. Le premialità non possono in alcun caso determinare un incremento del corrispettivo oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, le premialità andranno a compensare le eventuali penali comminate sino e non oltre il valore di quest'ultime.

I risultati annuali relativi al raggiungimento degli standard di qualità, nonché l'applicazione di premi o penalità, sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia e del Gestore, in conformità alla Misura 20 della Delibera ART n. 53/2024.

Il sistema di premi e penalità è soggetto a revisione triennale, in coerenza con i periodi regolatori previsti dal presente Contratto. La Provincia, anche sulla base dei risultati delle indagini ICS e delle performance consuntivate, potrà aggiornare l'elenco degli indicatori, i livelli minimi di qualità, gli importi unitari delle penalità e premi, nonché i criteri di calcolo e le soglie di accesso alla premialità. Le modifiche saranno formalizzate mediante apposito atto integrativo, previa consultazione con il Gestore.

In caso di omessa o tardiva trasmissione, da parte del Gestore, della documentazione prevista dal presente Contratto e dai relativi allegati, la Provincia si riserva la facoltà di applicare una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo, decorrente dal giorno successivo alla scadenza prevista per l'adempimento.

Articolo 27- Comitato tecnico di gestione

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto" (di seguito denominato per brevità "**Comitato**"), composto da:

- due rappresentanti della Provincia, tra cui il RUP, cui spetterà la nomina del Presidente; e
- due dell'Azienda, tra cui il Direttore di Esercizio.

2. Il Comitato si potrà avvalere se necessario del contributo di esperti esterni.

3. Il Comitato si occuperà di tutte le tematiche inerenti alla qualità del servizio erogato con lo scopo di individuare eventuali azioni di miglioramento e di aumentare l'utilizzo del trasporto pubblico nel territorio. Fornirà, inoltre, assistenza alle parti nell'applicazione permanente del CdS, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

- a) adempimento delle clausole contrattuali;
 - b) monitoraggio dei dati, anche al fine di verificare il rispetto degli obiettivi di prestazione definiti nel contratto medesimo;
 - c) verifica dell'equilibrio economico-finanziario del contratto, compreso lo stato di attuazione degli eventuali investimenti previsti;
-
- d) prevenzione e soluzione delle controversie, compresa l'eventuale definizione delle penali applicabili in caso di inadempimento contrattuale, nel rispetto di quanto comunque già previsto e specificato nel CdS.
4. Il Comitato si intende validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti, di cui uno per la Provincia e uno per il Gestore, ovvero delle persone eventualmente delegate a rappresentarli; alle sedute può partecipare un segretario, al quale viene affidato il compito di redigere il verbale.
5. Il Comitato si riunisce ordinariamente entro il mese successivo di ogni trimestre, a seguito di formale convocazione effettuata dalla segreteria. È facoltà di ciascuna delle Parti richiedere la convocazione straordinaria del Comitato. Salvo casi di particolare urgenza concordati tra le Parti, la lettera di convocazione della riunione del Comitato, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai rappresentanti interessati almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata.
6. Il Comitato potrà inoltre essere convocato qualora il Presidente lo ritenga necessario o almeno due dei suoi membri ne facciano richiesta.
7. Le procedure di funzionamento del Comitato saranno stabilite dal Comitato stesso.
8. Il Comitato può avvalersi di esperti nominati di comune accordo tra le Parti.

SEZIONE IV

- Clausole Generali -

Articolo 28 – Affidamento a soggetti terzi ai sensi dell'art. 4bis, D.L. 78/2009

1. La Provincia di Imperia individua il Gestore quale stazione unica appaltante per l'affidamento di una quota pari ad almeno il 10% dei servizi di TPL, ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. 78/2009, per un totale di 537.222,80 km, come individuati dalla stessa Provincia.
2. Il Gestore dovrà affidare i servizi di cui al comma 1 a un soggetto terzo, tramite procedura a evidenza pubblica secondo la normativa vigente.

Articolo 29 - Subaffidamento e divieto di cessione del contratto

1. Diversamente, da quanto previsto all'art. 28, il subaffidamento è ammesso nei casi e nei limiti di legge. Tale subaffidamento potrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia che rimane comunque estranea al rapporto tra il Gestore e le Imprese subaffidatarie.
2. Il Gestore è tenuto a rendere note formalmente alle Imprese subaffidatarie tutte le condizioni e le specifiche contenute nel Contratto, nonché gli obblighi previsti nei confronti della Provincia e degli utenti. L'accettazione formale del pieno rispetto delle specifiche del Contratto da parte delle Imprese subaffidatarie deve essere trasmessa alla Provincia ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subaffidamento.
3. Il Gestore, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, dovrà dimostrare, nelle forme di legge, la sussistenza dei requisiti di idoneità giuridica e morale, nonché la capacità professionale ed economica del soggetto sub-affidatario di assolvere alle prestazioni affidategli nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente. Il Gestore dovrà comunicare alla Provincia, con la richiesta di autorizzazione del subaffidamento, nonché mantenere aggiornati nell'ambito del sistema di monitoraggio, il dettaglio dei mezzi nella disponibilità del sub-affidatario di cui è previsto l'impiego in servizio, accompagnati dalle carte

di circolazione, la quota effettiva e il dettaglio del programma di esercizio sub affidato.

4. Il Gestore conserva la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti della Provincia, sia nei confronti dell'utenza. Esso si impegna, in particolare, a garantire il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi del servizio, nonché ad assicurare il rispetto delle tariffe e di tutti gli obblighi previsti nel presente Contratto. In ogni caso il subaffidamento deve garantire condizioni per l'utenza almeno corrispondenti a quelle previste dal Contratto.

5. Le eventuali variazioni di produzione dell'Impresa subaffidataria rispetto al programma di esercizio sono valutate dell'Ente d'Ambito ai fini del rispetto degli adempimenti contrattuali in capo al Gestore (con applicazione delle relative mancate compensazioni).

6. Le eventuali insufficienze in materia di qualità del servizio conseguite dall'Impresa subaffidataria sono valutate dalla Provincia ai fini del rispetto degli adempimenti contrattuali in capo all'IA (con applicazione delle relative penalità).

7. Le riduzioni di corrispettivo previste dal Contratto conseguenti al mancato rispetto degli standard di qualità contrattuali sono applicate anche per inadempienze commesse dalle Imprese subaffidatarie.

8. Le Imprese subaffidatarie hanno l'obbligo di applicare per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.

9. Il Gestore è responsabile in solido con le Imprese subaffidatarie in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e/o mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, cui sono tenute le Imprese subaffidatarie.

10. Il subaffidamento decade in tutti i casi di cessazione dell'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto, senza alcun obbligo di indennizzo da parte della Provincia.

11. La Provincia ha facoltà di effettuare verifiche ispettive periodiche per accertare l'efficacia delle metodologie di controllo dei servizi subaffidati e delle relative modalità di effettuazione.

12. In ogni caso, il presente contratto non può essere ceduto, pena nullità dell'atto di cessione.

Articolo 30 - Trasparenza e Piano di accesso al dato

1. Il Piano di Accesso ai Dati (PAD) è riportato nell'**All. 14**. I dati prodotti direttamente o indirettamente dal Gestore, rientrano nella titolarità dell'Ente Affidante Provincia di Imperia, quale soggetto competente alla programmazione dei servizi. Per ciascun elemento, nell'**Allegato 14**, sono definiti: tipo di dato, contenuto, modalità di rilevazione, fornitore del dato, modalità di accesso da parte di terzi.

2. I dati di cui al comma 1, ove possibile, sono resi accessibili e riutilizzabili in forma elementare e/o aggregata, allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi di mobilità e forme diffuse di controllo delle modalità di erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, dell'utilizzo efficiente delle risorse pubbliche a compensazione degli obblighi di servizio e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Articolo 31 - Controversie tra le parti

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Imperia ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle Parti è comunque tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto.

Articolo 32 – Garanzie

1. È fatto obbligo al Gestore di stipulare e mantenere per tutta la durata del Contratto tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, con i massimali di seguito specificati.
2. Per la responsabilità civile auto (RCA), da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastrofale non inferiore a € 50.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà.
3. Per la responsabilità civile verso terzi (RCT), diversa da quella di cui al precedente comma, derivanti da fatti, anche accessori, e circostanze comunque connessi all'erogazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, dovrà essere stipulata polizza assicurativa con massimale non inferiore € 4.000.000,00 per sinistro.
4. Per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore dell'Impresa, dovrà essere stipulata polizza assicurativa con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00;
5. La polizza di cui al comma 3 è stipulata con specifico riferimento al servizio oggetto del presente affidamento e contiene espressamente le seguenti clausole particolari:
 - l'obbligo della compagnia di dare avviso alla Provincia dell'eventuale mancato pagamento da parte del Gestore dei premi successivi al primo, mantenendo valida la copertura assicurativa per i successivi 45 giorni, durante i quali la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente al pagamento del relativo premio trattenendolo sul corrispettivo dovuto;
 - l'obbligo della compagnia di dare comunicazione alla Provincia dell'eventuale recesso con preavviso non inferiore a 45 giorni;
 - il riconoscimento in capo alla Provincia della qualità di terzo.
6. Il Gestore ha l'obbligo di trasmettere alla Provincia copia degli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l'assolvimento degli obblighi sopra descritti prima dell'avvio del servizio; la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, incluso quello degli eventuali subappaltatori, dovrà essere inoltrata alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno di validità del contratto. Il mancato adempimento può comportare l'applicazione di quanto disposto dal successivo art. 33.
7. Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico del Gestore, restando la Provincia esonerata da ogni responsabilità a riguardo.

Articolo 33 - Modalità di risoluzione del contratto

1. La Provincia ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata i seguenti casi:
 - qualora il Gestore perda comunque i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - inadempimento alle disposizioni della Provincia riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, previa formale messa in mora;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
 - inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - in caso di mancata esecuzione del Servizio TPL da parte del Gestore per cause diverse da quelle

previste dagli artt. 9 e 10;

- sospensione dei servizi e mancata ripresa degli stessi da parte del Gestore senza giustificato motivo;
- gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità o sicurezza dell'esercizio del Servizio;
- mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari e in particolare nel caso di sostituzione anche parziale di terzi nella gestione del Servizio;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali o mancato versamento dei contributi di legge da parte dell'Impresa o dell'eventuale subappaltatore;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Provincia;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai luoghi di lavoro al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o della A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008;
- qualora il Gestore sia sottoposto a liquidazione giudiziale, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione che ne imponga per legge la cessazione delle attività;
- la violazione degli obblighi assicurativi previsti dall'art. 32;
- la violazione da parte del Gestore del codice di comportamento di cui all' art. 40;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente.

2. Nel caso in cui la somma complessiva delle penali superi il 10% del corrispettivo, la Provincia può far valere la risoluzione contrattuale, senza alcun indennizzo a favore del Gestore.

3. L'impossibilità di effettuazione del servizio per causa di forza maggiore, quali interruzioni stradali, sciopero (sia nazionale che locale o aziendale), gravi eventi meteorologici o lavori pubblici, non costituisce titolo per chiedere la risoluzione del contratto, sempre il Gestore si attivi, in caso di scioperi attuati in violazione della legge del 12 giugno 1990 n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le facoltà riconosciutegli dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.

4. In caso di risoluzione del Contratto, nelle fattispecie indicate al comma 1, è escluso qualsiasi indennizzo a favore del Gestore. In tali casi, il Gestore è tenuto a risarcire la Provincia in relazione ai maggiori oneri che la stessa dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti. Lo stesso Gestore è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo gestore.

5. La Provincia si riserva la facoltà di affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni contrattuali per qualunque motivo non rese dal Gestore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e dell'eventuale maggior danno.

6. La Provincia revoca l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
- qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto sia stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;
- qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute

esigenze dell'utenza;

- in tutti gli altri casi previsti dal Contratto e dalla normativa vigente.

7. In caso di revoca dell'affidamento ai sensi dell'art 21-quinques, comma 1, Legge n. 241/90, si procederà alla liquidazione dell'indennizzo con le modalità di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.

Articolo 34 - Recesso contrattuale

1. La Provincia potrà recedere in ogni momento dal Contratto, con preavviso non inferiore a quattro mesi per motivi di pubblico interesse o, senza il suddetto preavviso, per l'applicazione di disposizioni normative che impongano la cessazione immediata del servizio. In tale ultimo caso, la cessazione degli effetti del contratto avrà effetto immediato dalla ricezione della relativa raccomandata o dalla data in essa indicata.

2. In caso di recesso, in deroga al disposto dell'art. 1671 del codice civile, la Provincia è tenuta a remunerare unicamente le prestazioni regolarmente rese dal Gestore sino alla data di efficacia del recesso.

Articolo 35 - Gestione del personale

1. Il Gestore deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio, secondo quanto previsto nel programma di esercizio e nel rispetto delle disposizioni nazionali e aziendali vigenti. L'elenco del personale da impiegare per l'erogazione del servizio con indicazione del numero di matricola aziendale, della mansione, della qualifica e della tipologia di contratto è contenuto nell'**All. 15**. All'inizio di ogni annualità l'**All. 15** è aggiornato con le modifiche intervenute nell'anno precedente. Ogni aggiornamento dell'**All. 15** è numerato in modo progressivo aggiungendo l'estensione "anno di riferimento" al nome dell'allegato stesso (**allegato 15_20xx**).

2. È a carico del Gestore ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti; il Gestore ha l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.

3. Al servizio pubblico oggetto del presente Contratto dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. I conducenti devono possedere i requisiti psicoattitudinali previsti dal D.M. 23.2.99 n. 88.

5. Tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti devono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato e l'apposito cartellino di riconoscimento nonché osservare le norme comportamentali e disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti aziendali vigenti.

6. All'inizio dell'ultimo anno di validità del Contratto e, comunque, ogni qualvolta la Provincia lo ritenga necessario, il Gestore dovrà fornire, oltre all'elenco aggiornato del personale impiegato nei servizi oggetto del Contratto, tutta la documentazione relativa alla contrattualistica aziendale.

7. Oltre al Responsabile dell'esercizio di cui al precedente art. 5, il Gestore ha altresì l'obbligo di dotarsi e di mantenere in organico le figure organizzative richieste dalla normativa vigente e di comunicarle periodicamente alla Provincia.

Articolo 36 – Comunicazioni

1. Il Gestore dichiara agli effetti del presente Contratto il proprio domicilio fiscale presso Imperia, Via Nazionale, 365.

2. Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere trasmesse via PEC presso i rispettivi

indirizzi di seguito indicati:

- per la Provincia: protocollo@pec.provincia.imperia.it

- per il Gestore: rivieratrasporti@pec.it

3. Eventuali diverse indicazioni circa l'indirizzo cui trasmettere tutte le comunicazioni tra le Parti successive alla stipulazione del Contratto verranno accolte senza necessità di alcuna formalità, su specifica richiesta scritta dei rispettivi legali rappresentanti o loro delegati.

Art. 37 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione nei confronti delle società in house. Tuttavia, il Gestore, su richiesta della Provincia, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operarvi, come previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, della l. 13 agosto 2010, n. 136 come modificata e integrata dagli articoli 6 e 7 del d.l. 12.11.2010 n. 187 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine il Gestore dovrà:

- utilizzare per tutta la durata dell'affidamento in oggetto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente contratto, dandone comunicazione alla stazione appaltante;

- eseguire tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto garantendone la registrazione sui conti correnti dedicati, utilizzando lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;

- comunicare alla Provincia di Imperia, entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati, o ove esistenti, dalla loro prima utilizzazione finanziaria, gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e tutte le modifiche successive relative ai suddetti dati.

3. Gli obblighi di tracciabilità finanziaria menzionati al precedente punto dovranno essere riportati anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori che prestino lavori, servizi, forniture a qualsiasi titolo inerenti all'esecuzione del presente contratto. A tal fine è fatto obbligo al Gestore, al subappaltatore che ha notizia di transazioni eseguite senza avvalersi di mezzi idonei, a garantire la tracciabilità delle operazioni di procedere all'immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Provincia di Imperia e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

4. La disciplina sulla verifica delle inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., non trova applicazione nei confronti delle società a capitale interamente pubblico. Tuttavia, la Provincia, si riserva di effettuare la verifica prima di effettuare il pagamento del corrispettivo previsto dal presente Contratto.

5. La disciplina relativa al C.I.G. (Codice Identificativo Gara) non trova applicazione per il presente Contratto in quanto trattasi di affidamento in house nei confronti di società a capitale interamente pubblico. Per le medesime ragioni, il Gestore non è tenuto a produrre il D.U.R.C.

(Documento Unico di Regolarità Contributiva); la Provincia si riserva di verificare in corso di contratto il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

Art. 38 - Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

1. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs.10 agosto 2018, n. 101 di attuazione, la Provincia di Imperia dichiara che potrà trattare i dati personali del contraente

sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

2. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

3. In qualsiasi momento il Gestore ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

4. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Imperia; il Responsabile del trattamento dei dati è Liguria Digitale SpA.

Articolo 39 - Responsabile esterno al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 il Gestore è nominato Responsabile esterno al trattamento dei dati personali.

Articolo 40 – Codice di comportamento

1. Il Gestore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti il “Codice di Comportamento” dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i. e il codice di comportamento della Provincia di Imperia approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 305 del 12/12/2013 e ss.mm.ii. e della Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O., relativo al triennio 2025-2027, approvata con Decreto del Presidente n. 14 del 10 marzo 2025. I suddetti Codici, seppur non allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e il Gestore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web <https://www.provincia.imperia.it/disposizioni-generaliprogramma-trasparenza-integrita> e si impegna a osservare e far osservare i suddetti obblighi a sua volta ai propri dipendenti.

2. In caso di violazione accertata di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto Codice, la Provincia ha diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, fatto comunque salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 41 – Altre disposizioni

1. Al momento della sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore risulta in regola con le disposizioni dell'art. 17 della legge 68/1999 come da certificazione acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 19808 del 25/7/2025.

2. Il Gestore si impegna a trasmettere nel più breve tempo possibile, decorrente dalla stipula del presente Contratto, copia degli attestati delle polizze assicurative di cui all'art. 32.

Articolo 42 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si intendono richiamate ed applicabili tutte le disposizioni di legge che regolano la materia dei trasporti pubblici locali, le norme e disposizioni di interesse del codice civile, le norme del Codice della Strada, le norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.

2. Il Gestore è comunque tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento e durante il rapporto contrattuale.

3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

4. Per quanto non previsto nel presente Contratto di servizio e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del codice civile e alla legislazione vigente in materia di contratti di appalto.

Articolo 43 – Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto saranno di competenza e onere esclusivo del Gestore, senza diritto di rivalsa.
2. Sono altresì a carico del Gestore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 2 e 3, le maggiori somme sono comunque a carico del Gestore.
4. A carico del Gestore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui servizi e sulle forniture oggetto del Contratto.
5. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. Esclusa
6. La presente scrittura privata autenticata, sottoscritta digitalmente è soggetta a registrazione ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131 tassa fissa essendo soggetto ad IVA.

Articolo 44 - Allegati al Contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto gli allegati che i contraenti dichiarano di conoscere ed integralmente accettare. Tali allegati sono illustrativi dell'esercizio in essere o in procinto di essere e sono pertanto suscettibili di aggiornamenti.

2. Gli allegati sono i seguenti:

- All. 1 – Convenzione Valle Arroscia del 06/02/2024;
- All. 2 – Programma di Esercizio;
- All. 3 – Modalità modifica al PEA;
- All. 4 – Condizioni Minime di Qualità;
- All. 4-bis–Sistema premi e penalità – Indicatori, soglie e valori
- All. 5 – Piano Economico-Finanziario;
- All. 6 – Criteri di verifica equilibrio economico finanziario;
- All. 7 – Monitoraggio;
- All. 8 – Obblighi contrattuali (azioni di miglioramento);
- All. 9 – Matrice dei Rischi;
- All. 10 – Servizi minimi garantiti in caso di sciopero;
- All. 11 – Elenco materiale rotabile;
- All. 12 – Piano degli Investimenti;
- All. 13 – Dotazioni patrimoniali;
- All. 14 – Piano di Accesso ai dati;
- All. 15 – Elenco del personale;
- All. 16 – Sistema tariffario;
- All. 17 – Piano di controlleria;
- All. 18 – KPI (indici efficienza gestionale);
- All. 19 – Piano della vendita;

- All. 20 – Piano manutenzione mezzi;
- All. 21 – Piano pulizia mezzi e infrastrutture;
- All. 22 – Piano interventi sostitutivi;
- All. 23 – Piano operativo per accessibilità;
- All. 24 – Orario invernale;
- All. 25 – Orario estivo;

Repertorio numero 30832, Provincia di Imperia, lì 1° Settembre 2025.

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

- Io sottoscritta *Dott.ssa Francesca MANGIAPAN*, Vice - Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, abilitata ad autenticare le scritture private nell'interesse dell'Ente a norma dell'articolo 97, IV comma, lett. c) del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 21 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi (approvato e successivamente modificato con Decreto del Presidente Nr. 54 del 26/04/2023), nata a il, domiciliata per la carica presso l'Ente di cui sopra, c.f.

certifico che i Signori, cittadini italiani:

- *Avv. Maurizio TEMESIO* il quale interviene in qualità di legale rappresentante della Società Riviera Trasporti s.p.a. - P.I. 00142950088 - avente sede a Imperia in Via Nazionale, 365 - nato a il, domiciliato per la carica presso la Società di cui sopra, c.f., carta di identità avente il numero rilasciata dal Comune di Imperia in data .././2021 e avente scadenza in data .././2031

quale Parte gestore del servizio;

- *Dott.ssa Rosa PUGLIA* - la quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Segreteria Generale – Servizio T.P.L. dell'Amministrazione Provinciale di Imperia c.f. 00247260086, in nome e nell'interesse della quale agisce ai sensi dell'art. 29 del vigente Statuto Provinciale - nata a il, domiciliata per la carica presso l'Ente di cui sopra,

c.f., carta d'identità avente il numero rilasciata dal Comune

di Imperia in data .././2022 e avente scadenza in data .././2031

- quale Amministrazione Provinciale di Imperia;

comparenti della cui identità sono certa, hanno alla mia presenza sottoscritto il presente atto, completato con mezzi elettronici da me Vice Segretaria Generale, composto da trenta fogli elettronici oltre ai documenti contrattuali allegati e, previa verifica a mia cura della validità dei certificati di firma digitale, lo sottoscrivono in mia presenza a mezzo della propria firma digitale apposta sul documento informatico unitamente a me Dott.ssa Francesca MANGIAPAN, come segue:

IL GESTORE

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE della RIVIERA TRASPORTI S.P.A.

Avv. Maurizio TEMESIO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO T.P.L.
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA IN NOME E NELL'INTERESSE
DELLA QUALE AGISCE

Dott.ssa Rosa PUGLIA

Oggi **1° Settembre 2025** alle ore 12.30 in Imperia, presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale, in Viale G. Matteotti n.147 (IM)

Repertorio numero 30832.

L'UFFICIALE AUTENTICANTE
IL VICE - SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Francesca MANGIAPAN